

d) Nella parte B, punto II, la tabella 5 è sostituita dalla seguente:

Tabella 5

Pericoloso per lo strato di ozono

| Classificazione della sostanza | Classificazione del preparato N. R59 |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| N con R59 | $C_n \geq 0,1\%$ |

3) L'allegato IV è sostituito dal seguente:

ALLEGATO IV

DISPOSIZIONI SPECIALI CONCERNENTI L'ETICHETTATURA DI TALUNI PREPARATI

A. Preparati classificati come pericolosi ai sensi degli articoli 4,5 e 6

1. Preparati venduti al pubblico

1.1. L'etichetta sull'imballaggio che contiene tali preparati deve riportare, oltre agli specifici consigli di prudenza, appropriati consigli di prudenza S1, S2, S45 o S46 secondo i criteri stabiliti nell'allegato VIII del decreto del Ministero della Salute del 14 Giugno 2002 e successivi aggiornamenti

1.2. Se tali preparati sono classificati molto tossici (T+), tossici (T) o corrosivi (C) ed è materialmente impossibile fornire una simile informazione sull'imballaggio stesso, l'imballaggio che contiene tali preparati deve essere corredato da istruzioni per l'uso precise e comprensibili a tutti e comprendenti, se necessario, informazioni relative alla distruzione dell'imballaggio vuoto.

2. Preparati destinati ad essere utilizzati mediante nebulizzazione

L'etichetta sull'imballaggio contenente tali preparati deve obbligatoriamente riportare il consiglio di prudenza S23 accompagnato da uno dei consigli di prudenza S38 o S51 scelto secondo i criteri di applicazione stabiliti nell'allegato VIII del decreto del Ministero della Salute del 14 Giugno 2002 e successivi aggiornamenti

3. Preparati contenenti una sostanza contrassegnata dalla frase R33: Pericolo di effetti cumulativi

Se un preparato contiene almeno una sostanza contrassegnata dalla frase R33, l'etichetta sull'imballaggio del preparato deve riportare il testo di tale frase, come indicato nell'allegato II, del decreto del Ministero della Salute del 14 Giugno 2002 e successivi aggiornamenti qualora la sostanza sia presente nel preparato in concentrazione pari o superiore all'1 %, a meno che nell'allegato I del decreto del Ministero della Salute del 28 Febbraio 2006 e successivi aggiornamenti siano indicati valori diversi.